

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'

**NR. 150 DD. 30.12.2015**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** mese di **dicembre** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon  
Malfer  
Sardagna

Giovanni  
Michele  
Elisa

Presidente  
Vicepresidente  
Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2016.**

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal **30.12.2015**
- Esecutiva dal **30.12.2015**

Il Segretario generale  
**dott. Mario Andretta**

## IL COMITATO ESECUTIVO

L'Assessore al Bilancio, relaziona:

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", dispone che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., stabilisce che gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge,

continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016.

Il Consorzio dei Comuni trentini, con propria circolare del 17.12.2015, ns. prot. n. 10739, ha chiarito che *“nel primo anno di applicazione della riforma, gli enti applichino la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria vigente nell'anno precedente. Di conseguenza gli EE.LL. trentini, nel 2016, devono prendere a riferimento la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dall'art. 12 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, come riformulato dal DPGR 6 dicembre 2011 n. 16/L”*.

L'art. 33 sopra citato stabilisce che *“qualora l'accordo previsto dall'art. 17, comma 55 della Legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni “non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato”*.

Si ricorda infine che l'art. 10 del DPGR 25/5/1999 n. 4/L prevede che l'Organo esecutivo del Comune, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio comunale, definisce il Piano esecutivo di Gestione (PEG) determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei Servizi di Bilancio. La stessa norma prevede che l'adozione del PEG è obbligatoria per i Comuni con oltre diecimila abitanti e di conseguenza per la Comunità.

L'art. 20 comma 8 del vigente Regolamento di contabilità prevede che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione e della conseguente adozione del Piano esecutivo di gestione, la Giunta (ora Comitato Esecutivo) può definire un PEG provvisorio annuale esclusivamente di natura finanziaria, basato sulle previsioni assestate del bilancio precedente, limitatamente a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.

Al riguardo si ritiene opportuno confermare quanto contenuto nella deliberazione di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2015, sia per quanto concerne l'individuazione dei centri di costo, sia per riguarda l'individuazione dei dirigenti e funzionari cui viene assegnata la responsabilità dei servizi di bilancio e affidate le risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa da esercitare mediante determinazioni, nonché la responsabilità relativamente a determinate entrate. Trattandosi di un provvedimento di PEG provvisorio si prescinde dall'individuazione degli specifici obiettivi da affidare ai responsabili di servizio nonché delle risorse umane e strumentali necessarie, rimandando in tal senso all'approvazione del PEG definitivo per l'esercizio 2016, una volta deliberato il bilancio di previsione.

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

Premesso quanto sopra;

Vista la delibera Giunta Comunità n. 157 del 30.12.2014 e s.m. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015;

Dato atto che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 si provvederà all'approvazione del Piano esecutivo di gestione definitivo;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del sopra citato T.U.;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

### DELIBERA

1. di dare atto che la gestione finanziaria a partire dal 1 gennaio 2016 si effettua in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
2. di assegnare ai responsabili dei Servizi, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, le risorse per la gestione dell'esercizio provvisorio 2016 nei limiti degli stanziamenti definitivi del Piano esecutivo di Gestione 2015, che costituisce il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016;
3. di dare atto che la gestione da parte dei Responsabili dovrà avvenire nel rispetto di limiti previsti dall'art. 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, con la precisazione che non possono essere assunti impegni di spesa di investimento e che gli impegni di spesa corrente potranno essere assunti in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio assestato 2015;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016, all'assegnazione definitiva ai Responsabili dei servizi degli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie allo svolgimento della propria attività;
5. di dare atto che oltre quanto sopra trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Protocollo di intesa in materia di Finanza Locale di data 9 novembre 2015.

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Zanon